

25.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	477	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 4 luglio 1996	475
Disegno di legge di conversione n. 1081:			
(Articolo unico)	469	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	475
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	469		
(Articoli del relativo decreto-legge)	470	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	476
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	472		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO
1996, N. 280, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NEL
SETTORE SANITARIO (1081)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

2. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite dalle se-

guenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera".

2-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevenendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo *standard* di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie.

Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza".

2-quater. Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatico previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma *2-ter* del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000 ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

2. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono inseriti i seguenti periodi:

« I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali. Gli ospedali con dotazione minima inferiore ai 120 posti letto possono anche essere riconvertiti alle funzioni ospedaliere per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie ed essere a tal fine funzionalmente accorpatis con altri ospedali e possono ospitare una o più delle funzioni precedentemente indicate. Per la realizzazione delle predette riconversioni sono utilizzati i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ».

3. I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.

ARTICOLO 2.

1. Le strutture appartenenti al settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed all'articolo 11 comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché gli istituti

termali, possono essere gestiti dall'Inail mediante società per azioni o consorzi, regolati dal codice civile, su delibera del proprio consiglio di amministrazione, con le regioni o con altri soggetti pubblici o privati, quali gli IRCCS, le ASL, le aziende ospedaliere, le cliniche universitarie e le istituzioni accreditate per prestazioni sanitarie di alta specialità. L'eventuale utile della gestione spettante all'Inail deve essere reinvestito dall'ente nei settori sanitario e riabilitativo.

2. L'Inail e l'Ispesl possono costituire e partecipare a consorzi per svolgere funzioni istituzionali nel campo della prevenzione. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi, d'intesa con il Ministro della sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, vengono approvati le modalità attuative e il tariffario dei servizi offerti.

ARTICOLO 3.

1. Ai medici militari e della Polizia di Stato è consentito di svolgere attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati, che saranno trasformati in aziende ospedaliere. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi ».

a-bis) I commi 2 e 3 sono abrogati.

1. 1.

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2-ter, capoverso 5, sostituire le parole: 5,5 posti letto con le seguenti: 6 posti letto.

1. 2.

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione

delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera.

1. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le strutture appartenenti al settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed all'articolo 11 comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché gli istituti termali, possono essere gestiti dall'Inail mediante società per azioni - di cui l'Istituto detenga il 51 per cento - o consorzi, regolati dal codice civile, su delibera del proprio consiglio di amministrazione, con le regioni o con altri soggetti pubblici o privati, quali gli IRCCS, le ASL, le aziende ospedaliere, le cliniche universitarie e le istituzioni accreditate per prestazioni sanitarie di alta specialità. L'eventuale utile della gestione spettante all'Inail deve essere reinvestito dall'ente nei settori sanitario e riabilitativo.

2. L'Inail e l'Ispepl possono costituire e partecipare a consorzi per svolgere funzioni istituzionali nel campo della prevenzione. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi, d'intesa con il Ministro della sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono approvati le modalità attuative e il tariffario dei servizi offerti.

1. 01.

Bastianoni.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 4 luglio 1996.

Diliberto, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Pinza, Prodi, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle amministrazioni pubbliche » (291) (*Parere delle Commissioni V e VIII*);

SELVA ed altri: « Celebrazione nazionale del bicentenario del tricolore » (356) (*Parere delle Commissioni V e VII*);

MONTECCHI ed altri: « Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale » (442) (*Parere delle Commissioni V e VII*);

BECCHETTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1273);

SAVARESE: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1459);

NOVELLI: « Riordinamento delle competenze dei comitati regionali di controllo » (1543) (*Parere della V Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

CORLEONE: « Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato » (151) (*Parere delle Commissioni I e XII*);

RIZZA ed altri: « Introduzione dell'articolo 604-bis del codice penale concernente lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore » (263) (*Parere delle Commissioni I, V, VII e X*);

SIMEONE ed altri: « Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame dei collaboratori di giustizia e norme in materia di reclami avverso i provvedimenti di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario » (481) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla VII Commissione (Cultura):

CORLEONE: « Istituzione dell'Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi » (163) (*Parere delle Commissioni I, V, VI e XI*);

DE MURTAS ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, in materia di composizione e di elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (1550) (*Parere delle Commissioni I e V*);

BURANI PROCACCINI: « Istituzione della libera docenza presso le facoltà universitarie » (1143) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

alla IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Norme per la liberalizzazione e lo sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni » (237) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, VI, VIII, X, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

SIMEONE ed altri: « Norme in materia di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni » (456) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, VI, X, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BERSELLI: « Norme per la diffusione di mezzi di trasporto a propulsione elettrica e per lo sfruttamento diretto delle fonti di energia non inquinanti » (634) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria, VIII, X e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SIMEONE ed altri: « Norme a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro collegati all'utilizzo di elettrodotti » (452) (*Parere delle Commissioni I, V, VIII — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — e XII*);

alla XI Commissione (Lavoro):

SIMEONE ed altri: « Norme per l'immissione di personale volontario nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (448) (*Parere delle Commissioni I e V*);

SBARBATI: « Norme per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte degli agenti e dei rappresentanti di commercio » (676) (*Parere delle Commis-*

sioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V e X);

NAPOLI: « Immissione in ruolo del personale docente di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » (699) (*Parere delle Commissioni I, V e VII*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

MUZIO: « Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall'amianto » (275) (*Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*);

BACCINI: « Norme per il prolungamento, fino al ventunesimo anno di età, dell'assistenza ai giovani da parte di strutture pubbliche » (603) (*Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X e XI*);

BERSELLI: « Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in materia di sanzioni per la violazione di norme sulla pubblicità sanitaria » (633) (*Parere delle Commissioni I e II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BERSELLI: « Norme in materia di pesca nelle acque interne, di gestione delle risorse ittiche e di preservazione dell'ambiente acquatico » (635) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria —, VIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma pluriennale SME 106 di ammoder-

namento e rinnovamento dell'Esercito relativo all'acquisizione di n. 400 « PUMA » 6x6.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 agosto 1996.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

